

NOVITA' PER I <VOUCHER>

A partire dallo scorso 2 maggio, sono cambiate le modalità di reperimento dei <voucher> (sistema di **remunerazione del lavoro <accessorio>**), come illustrato dalla circolare dell'INPS n. 68 del 28.4.2016. Tra le varie nuove modalità d'acquisto, sono ora comprese le seguenti: - versamento sul **conto corrente postale** n. 89778229, intestato a <INPS DG LAVORO ACCESSORIO> (il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10); - collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione <Servizi online/Portale dei pagamenti>. Ricordiamo che le recenti modifiche intervenute nella materia (art. 48 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015) hanno fissato per tale tipologia contrattuale il **limite annuo dei compensi in 7 mila euro per percipiente** (di cui, massimo **2 mila euro** di compenso corrisposto da parte di **ciascun committente**), ed hanno vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

MODALITA' OPERATIVE NELLA LIQUIDAZIONE

In ipotesi di liquidazione societaria, il principio contabile **n. 5 dell'OIC** detta le modalità di accantonamento per **rischi ed oneri futuri**. Il liquidatore, nel momento in cui assume la carica, deve redigere il **bilancio iniziale** di liquidazione, costituito dallo **stato patrimoniale**, nel quale le attività sono stimate al valore di **realizzo** e le passività a quello di **estinzione**; inoltre devono essere **previsti i costi** che si presume si sosterranno nel corso della fase della liquidazione. La stima dei costi si traduce poi nell'accantonamento di un **<fondo rischi ed oneri>**, che ha come contropartita, non uno stanziamento nel conto economico, bensì una **riduzione del patrimonio netto** di liquidazione (tramite il conto <Rettifiche da liquidazione>). Quando poi il costo stimato si manifesta, il citato principio contabile suggerisce di iscriverlo a conto economico, <bilanciandolo> con un componente positivo di reddito, denominato **<utilizzo fondo>**. La Direzione regionale della Lombardia, interrogata in proposito (interpello n. 904/74/2015), ha ritenuto legittimo eseguire una **varia-**

zione in diminuzione in Unico del preventivo iscritto tra i componenti positivi del conto economico, ottenendo in tal modo la **deduzione del componente negativo** nella sua totalità (modalità esclusa in ipotesi di utilizzo diretto del <fondo rischi ed oneri>). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 175/2014, ai fini **fiscali e contributivi**, gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese si verificano **decorsi cinque anni** dalla relativa richiesta di cancellazione. Tale norma, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, opera solo per le cancellazioni richieste **a decorrere dal 13 dicembre 2014**. Una recente sentenza della Cassazione (n. 8334 del 27.4.2016) ha stabilito che la responsabilità del liquidatore di soggetti IRES <può essere affermata solo se i crediti fatti valere dall'erario nei suoi confronti sono stati **previamente iscritti a ruolo**>, ed il liquidatore può ritenersi responsabile solo se è tale al momento di **chiusura del bilancio** di liquidazione e della **presentazione della dichiarazione dei redditi**, e non in momenti antecedenti.

PROFESSIONISTI: NUOVE

TIPOLOGIE DI VERIFICHE FISCALI

Dal programma **dell'attività di controllo** dell'Agenzia delle Entrate per il 2016, si apprende di una **nuova fattispecie** di violazione che i verificatori andranno a perseguire a **carico di consulenti**. Tramite il riscontro di irregolarità, commesse da **più soggetti**, che si avvalgono dello **stesso consulente**, si svolgeranno indagini tendenti ad evidenziare la presenza di elementi che possano dimostrare il **ruolo di <ideatore/facilitatore>** del professionista stesso. Anche se i contorni del programma non sono ben delineati, gli organi di controllo cercheranno di individuare l'esistenza di **<modelli seriali di evasione fiscale>**, trasmessi dal professionista a più clienti. Questa direttiva operativa trova supporto nella recente modifica introdotta dal D. Lgs. n. 158/2015 in tema di reati tributari (nuovo comma 3 dell'art. 13-bis del D. Lgs. n. 74/2000), che prevede un **aggravamento della pena** fino alla metà, se il delitto è commesso dal compartecipe nell'eserci-

zio dell'attività di consulenza fiscale, svolta da un professionista <attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale>. Tra gli esempi di frode che possono ricadere in questa fattispecie, vi sono le **indebite compensazioni** e le **false fatturazioni**.

ESTENSIONE DEL <REVERSE CHARGE>

Dallo scorso 2 maggio, per le cessioni di **<tablet PC>**, **<laptop>** e **<console da gioco>**, l'IVA si applica con il meccanismo del **<reverse charge>**. Per la precisione, gli articoli interessati al provvedimento sono individuati nella nomenclatura combinata ai **codici <8471.30>** e **<9504.50>**. La novità è stata introdotta dal D. Lgs. n. 24/2016, che ha integrato l'art. 17, comma VI, lett. c-, del D.P.R. n. 633/1972. La norma, che resterà in vigore **fino al 31.12.2018**, si applica in tutti i casi in cui il **cessionario** è un **oggetto passivo**, indipendentemente dallo **stadio di commercializzazione** del bene (contrariamente a quanto avviene, ad esempio, per i telefoni cellulari, per i quali il **<reverse charge>** si applica fino alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio). **Anche i beni usati** devono sottostare alla predetta modalità di assolvimento dell'imposta, **tranne** il caso in cui la vendita sia soggetta al **<regime del margine>**.

<SOCIETA' DI COMODO>: NUOVE SENTENZE

Due recenti sentenze, riguardo alla **<società di comodo>**, introducono **efficaci argomentazioni**, che confutano e limitano le irrazionali, sbrigative pretese in materia dell'amministrazione finanziaria. In esse sostanzialmente si afferma che le penalizzazioni alle <società di comodo> hanno ragion d'essere **solo** in presenza di una **intestazione fittizia dei beni** ad una società, ma nella realtà (i beni) continuano ad essere utilizzati dai soci. Al di fuori di questa ipotesi, secondo i giudici, sono **vani** i riferimenti dell'Amministrazione finanziaria a **parametri matematici** per la **determinazione induttiva** di ricavi e redditi presunti. In pratica, in tutti i casi in cui sia dimostrato lo svolgimento di un'**attività economica**, risulta **esclusa** (per definizione) la

finalità elusiva o **evasiva** della costituzione della società, ed improprio ogni riferimento al concetto di <società di comodo>. Le due sentenze cui facciamo cenno, entrambe <regionali>, sono quelle di Milano (n. 486 del 26.1.2016) e di Firenze (n. 512 del 15.3.2016). Poiché si apprende da più fonti, che è in vista una **profonda revisione** del regime normativo della <società di comodo>, si auspica che il legislatore tenga conto di questa illuminata evoluzione giurisprudenziale.

NUOVO CODICE DOGANALE UE

Il 1° maggio è entrato in vigore il **nuovo codice doganale** dell'Unione europea, che introduce **importanti modifiche** alla disciplina degli scambi internazionali, dei regimi doganali speciali, dei perfezionamenti, dei depositi, della rappresentanza, del valore in dogana e della procedura di **sdoganamento presso i locali delle imprese**. Riguardo a quest'ultimo aspetto, gli operatori possono ora scegliere di eseguire la procedura (di sdoganamento), sostanzialmente con le medesime modalità, **sia in dogana, sia presso luoghi privati**, approvati dall'Amministrazione finanziaria. Tornaremo sulla materia non appena interverranno i necessari chiarimenti operativi.

AMMINISTRATORI: EMOLUMENTO PER PATTO DI NON CONCORRENZA

Qualora società ed amministratore convengano per il riconoscimento (a quest'ultimo), alla fine del mandato, di un **indennizzo per un patto di non concorrenza**, l'eventuale accantonamento per **competenza**, da parte della società, di tale emolumento, può avvenire, anche con **valenza fiscale**, solo se il diritto a percepire tale indennità è fissato da un **atto scritto**, avente **data certa**. A precisarlo è la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, n. 302 del 17.3.2016.

REGIME FORFETTARIO: CHIARIMENTI

La circolare n. 10/E del 4.4.2016 ha fornito diversi chiarimenti riguardo all'adozione del **regime <forfettario>**, introdotto, nell'attuale versione, dall'art. 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015. Tra i più significativi: - chi ha iniziato


l'attività nel 2014 e, pur avendone i requisiti, non abbia adottato il regime dei <superminimi>, bensì quello ordinario, potrà **passare dal 2016 al <forfettario>**, fruendo anche dell'**aliquota agevolata** di tassazione (5%) fino al termine del quinquennio (cioè fino al 2018). Dall'esercizio 2019, l'aliquota dell'imposta sostitutiva passerà al 15%; - tutti i soggetti <minimi>, che hanno iniziato l'attività prima del 2015 o nel 2015, possono portare a termine il proprio regime **fino alla naturale scadenza** (cinque esercizi o raggiungimento del 35° anno di età); - l'ostacolo all'adozione del regime <forfettario>, costituito dal **possesso di una partecipazione** in una società di persone, deve essere verificato solo **alla chiusura del periodo d'imposta**. Quindi, per esempio, l'aver ereditato una quota nel corso dell'esercizio, non fa perdere all'erede il diritto a mantenere il regime <forfettario>, se la quota è **venduta entro lo stesso anno**. Nel passaggio dal regime ordinario a quello <forfettario>, si tenga conto che, per l'attività d'impresa, il primo è regolato dal criterio di **competenza**, mentre il secondo da quello di **cassa**, e nel passaggio da un regime all'altro devono essere accuratamente evitati i <salto> e le <duplicazioni> d'imposta.

IMMOBILIARI E RISPARMIO ENERGETICO

E' sempre d'attualità il problema se spetti o meno, alle **società immobiliari di gestione**, il beneficio della **detrazione 65%**, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, compiuti sugli **immobili locati a terzi**. Mentre la norma non prevede alcuna preclusione per la situazione di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate, nella sua <Guida al risparmio energetico> (pubblicata sul proprio sito nel mese di marzo 2016) è ancora ferma sulla posizione di **diniogo**, assunta l'1.8.2008, con la risoluzione n. 340/E. Fortunatamente, **numerosa e costante giurisprudenza** si è schierata invece per la spettanza del beneficio, sia perché ammesso (o meglio, <non vietato>) dal contenuto letterale della norma, sia per una logica di **interesse pubblico** al risparmio energetico ed alla riduzione dell'inquinamento. La **sentenza più recente**, che

sostiene la tesi favorevole al contribuente, è quella della Commissione tributaria regionale di Milano (n. 1077 del 26.2.2016), ma numerose altre dello stesso segno si sono susseguite di recente (CTR di Milano, n. 2549/2015; CTR di Brescia, n. 2692/2015; CTR di Milano, n. 1063/2014, CTP di Lecco, n. 177/2015; CTP di Varese, n. 94/2015; CTP di Treviso, n. 45/2013). Da ultimo, anche la **norma di comportamento n. 182/2012 dell'AIDC** (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), sezione di Milano, è per la spettanza del beneficio.

MERCATO FINANZIARIO		
	05/05/16	28/04/16
EURIBOR		
3 mesi	-0,259	-0,256
6 mesi	-0,146	-0,144
1 anno	-0,013	-0,012
CAMBI		
Euro - USD	1,1439	1,1358
Euro - yen	122,51	122,84
SPREAD		
Btp vs BUND 10 years	140,4	121,5



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO